



Nome e indirizzo dell'impresa richiedente

N. IVA:
ID AFC: _____

AFC interno: Divisione Riscossione

Riporto del pagamento dell'imposta (art. 63 LIVA)

Richiesta d'applicazione

Chiediamo di poter dichiarare l'imposta dovuta sull'importazione di beni nel rendiconto IVA periodico dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) tramite l'apposito modulo n. 1234 oppure per via elettronica mediante il relativo portale anziché versarla all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Selezionate con una crocetta la casella corrispondente:

Effettuiamo forniture in nome proprio di beni importati sul territorio svizzero e, sulla base di tali forniture, dichiariamo regolarmente le eccedenze d'imposta precedente nel nostro rendiconto IVA periodico (richiesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. a LIVA, vedi parte A e allegato 1);

oppure

In qualità di fornitori della prestazione secondo l'articolo 20a LIVA, effettuiamo regolarmente forniture in nome proprio di beni importati sul territorio svizzero (richiesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LIVA, vedi parte B, allegato 2).

Abbiamo preso conoscenza del testo contenuto nell'allegato alla presente richiesta d'applicazione e ci impegniamo a rispettare le condizioni ivi contenute.

Parte A: Procedura di riporto del pagamento secondo l'articolo 63 capoverso 1 lettera a LIVA

Vogliate compilare la seguente tabella con i dati corrispondenti:

1. Anno commerciale

dal: _____ al: _____

2. Importazione

Nell'ultimo esercizio commerciale chiuso, l'imposta sull'importazione versata nell'ambito della nostra attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente ammonta a:

	Valore all'importazione en CHF	Imposta in CHF en CHF
• beni imponibili all'aliquota normale		
• beni imponibili all'aliquota ridotta		
Totale		

3. Esportazione

Nell'esercizio commerciale di cui alla cifra 1 abbiamo riesportato beni precedentemente importati (eventualmente, dopo una loro lavorazione in territorio svizzero).

Il valore di tali beni ammonta a CHF: _____

4. Dichiarazione

Per le importazioni ed esportazioni di cui alle cifre 2 e 3 risultano eccedenze d'imposta precedente superiori a 10 000 franchi annui. Se dopo il rilascio dell'autorizzazione tale soglia non è più superata, occorre avvisare tempestivamente l'AFC. Nel calcolo del limite occorre sempre tenere conto del debito fiscale riportato sulle importazioni.

In questo contesto, occorre rilevare che non sono determinanti le eccedenze d'imposta precedente risultanti dall'esportazione di beni acquistati/fabbricati in precedenza in territorio svizzero.

Parte B: Procedura di riporto del pagamento per gestori di piattaforme secondo l'art. 20a cpv. 1 lett. b LIVA, conformemente all'art. 63 cpv. 1 lett. b LIVA

1. Dichiarazione

Siamo gestori di piattaforme secondo l'articolo 20a LIVA iscritti nel registro dei contribuenti IVA.

In qualità di gestori di piattaforme effettuiamo regolarmente forniture ai sensi dell'articolo 20a capoverso 1 LIVA di beni che noi importiamo in nome proprio sul territorio svizzero.

Nei nostri confronti non sono state disposte misure amministrative di cui all'articolo 79a LIVA.

Luogo e data:

Firma giuridicamente valida

Saranno trattate unicamente le richieste compilate per intero e debitamente firmate.

Autorizzazione n.

L'applicazione della procedura di riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione viene autorizzata a partire dal: _____

Berna, _____

Divisione principale dell'IVA

Divisione Riscossione

Allegato 1

Riporto del pagamento dell'imposta per imprese con regolari eccedenze d'imposta precedente da importazioni ed esportazioni (art. 3 cpv. 1 lett. a LIVA)

Condizioni per l'applicazione del riporto del pagamento

1. Basi legali

Estratto dall'ordinanza del 27 novembre 2009 sull'IVA (OIVA; stato: 1.1.2025)

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 63 capoverso 1 lettera a della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA; stato: 1.1.2025), ordina:

Art. 117 Riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione

- ¹ Chi intende pagare le imposte nell'ambito della procedura di riporto del pagamento dell'imposta necessita di un'autorizzazione dell'AFC.
- ² Se sussistono dubbi circa l'adempimento delle condizioni per il riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione, l'UDSC riscuote l'imposta.
- ³ La prescrizione del debito fiscale all'importazione riportato è retta dall'articolo 42 LIVA.
- ⁴ L'AFC disciplina l'esecuzione d'intesa con l'UDSC.

Art. 118 Condizioni per l'autorizzazione

- ¹ L'autorizzazione è rilasciata se il contribuente:
 - a. conteggia l'imposta sul valore aggiunto secondo il metodo effettivo;
 - b. importa ed esporta regolarmente beni nell'ambito della sua attività imprenditoriale;
 - c. tiene per tali beni un controllo dettagliato sulle importazioni, sullo stoccaggio e sulle esportazioni;
 - d. presenta regolarmente, nei suoi rendiconti fiscali periodici inviati all'AFC, eccedenze d'imposta precedente superiori a 10 000 franchi all'anno per le importazioni ed esportazioni di beni giusta la lettera b e che provengono dal versamento dell'imposta sull'importazione all'UDSC; e
 - e. offre tutte le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.

^{1 bis} [...]

² Il rilascio o il mantenimento dell'autorizzazione può essere subordinato alla prestazione di garanzie pari alle presunte pretese.

Art. 119 Cessazione delle condizioni per l'autorizzazione

Se viene meno una delle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 118 capoverso 1 lettere a–d, il contribuente avvisa tempestivamente per scritto l'AFC.

Art. 120 Revoca dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è revocata se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.

² [...]

Art. 121 Non riscossione dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero

All'autorizzazione di cui all'articolo 63 capoverso 2 LIVA si applicano per analogia gli articoli 118–120 OIVA.

2. Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata unicamente quando il contribuente:

- a) conteggia l'IVA a cadenza trimestrale, mensile o annuale;
- b) non conteggia l'IVA secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie;
- c) non importa i beni nell'ambito di un'attività di mediazione (l'importazione deve avvenire in ogni caso in proprio nome; un'eventuale ulteriore fornitura sarebbe in ogni caso imponibile).

In caso d'imposizione di gruppo, la procedura di riporto del pagamento dell'imposta può essere applicata unicamente dai membri del gruppo che dispongono di un'autorizzazione.

3. Contabilità e conservazione dei libri contabili e dei giustificativi; obblighi e diritti di procedura

Le cifre 3.1–3.7 devono essere osservate da tutti i contribuenti che applicano la procedura di riporto del pagamento dell'imposta. **La cifra 3.8 disciplina condizioni speciali valide unicamente per le imprese che commerciano beni accertabili di grande valore.**

3.1. Obbligo di tenere una contabilità

I libri contabili del contribuente sono adattati alle caratteristiche e all'importanza dell'impresa. Essi danno ragguagli completi e dettagliati su tutte le forniture e prestazioni di servizi eseguite, sull'IVA corrispondente, sui costi complessivi, nonché sull'imposta precedente deducibile.

Ciò presuppone, all'occorrenza, la tenuta di libri ausiliari e controlli speciali (libri o giornali per le fatture ricevute e le fatture emesse, controlli delle merci, documenti relativi agli attivi fissi, registrazioni concernenti la doppia utilizzazione di beni e prestazioni di servizi, ecc.).

Ogni singola operazione commerciale deve poter essere seguita facilmente e con sicurezza partendo dai giustificativi attraverso i libri ausiliari e il libro mastro fino al rendiconto IVA risp. alla chiusura annuale e viceversa. L'importazione e la riesportazione di beni vanno inequivocabilmente comprovate (p. es. con la decisione d'imposizione che l'UDSC allestisce all'importazione o all'esportazione).

3.2. Controllo del deposito; condizioni generali

Il contribuente autorizzato alla procedura di riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione deve tenere controlli dettagliati dell'importazione, dello stoccaggio e dell'esportazione per i beni importati ed esportati nell'ambito della sua attività.

Questi controlli vanno adattati alle caratteristiche dell'impresa e strutturati in modo tale da poter verificare in modo facile e attendibile il rilevamento completo di tutti i beni dalla loro entrata fino alla loro uscita, anche se i beni sono lavorati o trasformati da terzi.

3.3. Obbligo di dichiarare l'imposta sull'importazione

A ogni rendiconto IVA periodico occorre allegare il modulo n. 1234 debitamente compilato oppure dichiarare, nella forma stabilita, l'imposta sull'importazione per via elettronica mediante il relativo portale.

3.4. Restituzione o consegna gratuita di beni in territorio svizzero

Un contribuente che ha ricevuto i beni dall'estero in qualità di agente di vendita o a scelta e li restituisce in territorio svizzero ai fornitori o committenti esteri deve avvertire tempestivamente per scritto l'AFC, per procedere alla correzione della deduzione dell'imposta precedente.

La comunicazione scritta all'AFC non è necessaria unicamente se il fornitore o committente esporta direttamente i beni e il **contribuente comprova inequivocabilmente** l'esportazione.

3.5. Attività di mediazione

Non è ammesso lo sdoganamento con procedura di riporto del pagamento dell'imposta per importazioni di beni che il contribuente effettua semplicemente in nome e per conto del rappresentato.

3.6. Modifiche d'utilizzazione

A questo riguardo rinviamo alle disposizioni pubblicate nell'info IVA Modifiche d'utilizzazione.

3.7. Avviso se vengono meno le condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione e revoca dell'autorizzazione

Se le condizioni per l'autorizzazione alla procedura di riporto del pagamento dell'imposta vengono meno (art. 119 OIVA), il contribuente deve avvisare l'AFC per scritto oppure per via elettronica mediante il relativo portale entro 15 giorni dalla fine dell'anno commerciale in cui le condizioni non sono più adempiute.

3.8. Condizioni applicabili soltanto alle imprese che commerciano beni accertabili di grande valore

Esempi di beni accertabili di grande valore

Oggetti d'arte, antichità, perle, pietre preziose, gioielli, metalli preziosi e simili

3.8.1 Controllo del deposito

Elementi riguardanti il controllo del deposito:

- Entrata:**
- numero di deposito; *)
 - fornitore (in caso d'acquisto) o committente o provenienza (in caso di commissione o consegna a scelta);
 - data della fattura, della bolla di spedizione o di consegna;
 - data dell'importazione (data della dichiarazione doganale);
 - voce di tariffa;
 - numero della decisione d'imposizione che l'UDSC ha allestito all'importazione;
 - esatta designazione delle merci; **)
 - quantità, numero, peso; ***)
 - valore (base di calcolo IVA) secondo la decisione d'imposizione IVA.

- Sortie :**
- cliente (in caso di vendita), commissionario, destinatario (in caso di consegna a scelta);
 - data della fattura, della bolla di spedizione o di consegna;
 - data dell'esportazione (data della dichiarazione doganale);
 - voce di tariffa;
 - numero della decisione d'imposizione che l'UDSC ha allestito all'esportazione;
 - esatta designazione delle merci; **)
 - quantità, numero, peso; ***)
 - valore statistico secondo la decisione d'imposizione all'esportazione.

*) Il numero di deposito dev'essere indicato nel controllo del deposito, sugli imballaggi dei beni e su tutti i giustificativi (fatture dei fornitori, documenti doganali, bolle di spedizione, fatture emesse ai clienti ecc.).

**) per i dipinti ecc. occorre indicare anche il nome dell'artista, lo stile e l'anno.

***) p. es. anche carati, grani.

Occorre tenere un controllo del deposito sempre anche per beni che il contribuente non riceve in esecuzione di un contratto di compravendita (p. es. locazione, commissione o a scelta). Dalle registrazioni deve risultare chiaramente il genere di negozio giuridico con il quale i beni sono stati importati.

3.8.2 Perdita di peso o di merce

Questi tipi di perdita (p. es. nei tagli di pietre preziose) devono chiaramente risultare dal controllo del deposito.

4. Disposizioni relative alla dichiarazione doganale

All'importazione dei beni l'UDSC non riscuote l'imposta se sono adempiute tutte le seguenti condizioni:

- La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione chiede, nella dichiarazione doganale, il riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione.
- Il contribuente cui è stata autorizzata la procedura di riporto del pagamento dell'imposta è l'importatore legittimo dei beni importati. Ciò significa che immediatamente dopo l'importazione dei beni ne può disporre economicamente.
- All'importazione esiste un documento intestato a nome dell'importatore (contribuente) emesso dal fornitore o mittente (p. es. fattura, fattura proforma, fattura di consegna, contratto di consegna, lettera con indicazione dei valori).
- La dichiarazione doganale deve contenere, fra l'altro, le seguenti informazioni:
 - nella rubrica «Importatore»: il detentore dell'autorizzazione;
 - nella rubrica «Importatore IDI»: il numero d'identificazione dell'impresa dell'importatore;
 - nella rubrica «Autorizzazioni»: il numero d'autorizzazione dell'importatore;
 - nella rubrica «N. IVA»: il numero IVA dell'importatore (per gli importatori membri di gruppi IVA: il n. IVA del gruppo).

Se sussistono dubbi circa l'adempimento delle condizioni per il riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione, l'UDSC riscuote l'imposta.

Allegato 2

Riporto del pagamento dell'imposta per gestori di piattaforme (art. 63 cpv. 1 lett. b LIVA)

Su richiesta, un gestore di piattaforme secondo l'articolo 20a LIVA può dichiarare l'imposta dovuta sull'importazione di beni nel rendiconto IVA periodico per l'AFC anziché versarla all'UDSC. Può applicare il riporto del pagamento dell'imposta sulle sue forniture di cui all'articolo 20a LIVA nonché su quelle effettuate in nome proprio (forniture proprie). L'articolo 118 capoverso 1 OIVA non è applicabile ai gestori di piattaforme conformément all'articolo 20a LIVA. Nelle proprie forniture occorre tuttavia osservare la cifra 3 «Contabilità e conservazione dei libri contabili e dei giustificativi; obblighi e diritti di procedura».

1. Basi legali

Estratto dall'ordinanza del 27 novembre 2009 sull'IVA (OIVA; stato: 1.1.2025)

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 63 capoverso 1 lettera b della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA; stato: 1.1.2025), ordina:

Art. 117 Riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione

¹ Chi intende pagare le imposte nell'ambito della procedura di riporto del pagamento dell'imposta necessita dell'autorizzazione dell'AFC.

² Se sussistono dubbi circa l'adempimento delle condizioni per il riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione, l'UDSC riscuote l'imposta.

³ La prescrizione del debito fiscale all'importazione riportato è retta dall'articolo 42 LIVA.

⁴ L'AFC disciplina l'esecuzione d'intesa con l'UDSC.

Art. 118 Condizioni per l'autorizzazione

¹ [...]

^{1bis} L'autorizzazione all'applicazione della procedura di riporto del pagamento dell'imposta può essere rilasciata, su richiesta, ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a LIVA nei confronti dei quali è stata disposta una misura amministrativa di cui all'articolo 79a LIVA a partire dal giorno successivo alla revoca della relativa decisione.

² Il rilascio o il mantenimento dell'autorizzazione può essere subordinato alla prestazione di garanzie pari alle presunte pretese.

Art. 120 Revoca dell'autorizzazione

¹ [...]

² L'autorizzazione rilasciata ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a LIVA nei confronti dei quali è disposta una misura amministrativa di cui all'articolo 79a LIVA è revocata con effetto a partire dal giorno successivo all'emanazione della relativa decisione.

2. Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata unicamente quando il contribuente:

- a) effettua regolarmente forniture di beni in territorio svizzero per le quali è considerato fornitore della prestazione ai sensi dell'articolo 20a LIVA;
- b) conteggia l'IVA a cadenza mensile, trimestrale o annuale.

In caso d'imposizione di gruppo, la procedura di riporto del pagamento dell'imposta può essere applicata unicamente dai membri del gruppo che dispongono di un'autorizzazione.

3. Contabilità e conservazione dei libri contabili e dei giustificativi; obblighi e diritti di procedura

Se il riporto del pagamento dell'imposta viene applicato anche su forniture proprie, a queste forniture trovano applicazione le cifre 3.1–3.6.

La cifra 3.6 disciplina le condizioni speciali valide unicamente per le imprese che commerciano beni accertabili di grande valore.

3.1. Obbligo di tenere una contabilità

I libri contabili del contribuente sono adattati alle caratteristiche e all'importanza dell'impresa. Essi danno ragguagli completi e dettagliati su tutte le forniture e prestazioni di servizi eseguite, sull'IVA corrispondente, sui costi complessivi, nonché sull'imposta precedente deducibile.

Ciò presuppone, all'occorrenza, la tenuta di libri ausiliari e controlli speciali (libri o giornali per le fatture ricevute e le fatture emesse, controlli delle merci, documenti relativi agli attivi fissi, registrazioni concernenti la doppia utilizzazione di beni e prestazioni di servizi ecc.).

Ogni singola operazione commerciale deve poter essere seguita facilmente e con sicurezza partendo dai giustificativi attraverso i libri ausiliari e il libro mastro fino al rendiconto IVA risp. alla chiusura annuale e viceversa. L'importazione e la riesportazione vanno inequivocabilmente comprovate (p. es. con la decisione d'imposizione che l'UDSC allestisce all'importazione o all'esportazione).

3.2. Controllo del deposito; condizioni generali

Il contribuente autorizzato alla procedura di riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione deve tenere controlli dettagliati dell'importazione, del deposito e dell'esportazione per i beni importati ed esportati nell'ambito della sua attività.

Questi controlli vanno adattati alle caratteristiche dell'impresa e strutturati in modo tale da poter verificare in modo facile e attendibile il rilevamento completo di tutti i beni dalla loro entrata fino alla loro uscita, anche se i beni sono lavorati o trasformati da terzi.

3.3. Restituzione o consegna gratuita di beni in territorio svizzero

Un contribuente che ha ricevuto i beni dall'estero in qualità di agente di vendita o a scelta e li restituisce in territorio svizzero ai fornitori o committenti esteri deve avvertire tempestivamente per scritto l'AFC, in vista della correzione della deduzione dell'imposta precedente.

La comunicazione scritta all'AFC non è necessaria unicamente se il fornitore o committente esporta direttamente i beni e il contribuente **comprova inequivocabilmente** l'esportazione.

3.4. Attività di mediazione

Non è ammesso lo sdoganamento con procedura di riporto del pagamento dell'imposta per importazioni di beni che il contribuente effettua semplicemente in nome e per conto del rappresentato.

3.5. Modifiche d'utilizzazione

A questo riguardo rinviamo alle disposizioni pubblicate nell'info IVA Modifiche d'utilizzazione.

3.6. Condizioni applicabili soltanto alle imprese che commerciano beni accertabili di grande valore

Esempi di beni accertabili di grande valore

Oggetti d'arte, antichità, perle, pietre preziose, gioielli, metalli preziosi e simili

3.6.1 Controllo del deposito

Elementi riguardanti il controllo del deposito:

- Entrata:**
- numero di deposito; *)
 - fornitore (in caso d'acquisto) o committente o provenienza (in caso di commissione o consegna a scelta);
 - data della fattura, della bolla di spedizione o di consegna;
 - data dell'importazione (data della dichiarazione doganale);
 - voce di tariffa;
 - numero della decisione d'imposizione che l'UDSC ha allestito all'importazione;
 - esatta designazione delle merci; **)
 - quantità, numero, peso; ***)
 - valore (base di calcolo IVA) secondo la decisione d'imposizione IVA.

- Uscita:**
- cliente (in caso di vendita), commissionario, destinatario (in caso di consegna a scelta);
 - data della fattura, della bolla di spedizione o di consegna;
 - data dell'esportazione (data della dichiarazione doganale);
 - voce di tariffa;
 - numero della decisione d'imposizione che l'UDSC ha allestito all'esportazione;
 - esatta designazione delle merci; **)
 - quantità, numero, peso; ***)
 - valore statistico secondo la decisione d'imposizione all'esportazione.

*) Il numero di deposito dev'essere indicato nel controllo del deposito, sugli imballaggi dei beni e su tutti i giustificativi (fatture dei fornitori, documenti doganali, bolle di spedizione, fatture emesse ai clienti ecc.).

**) per i dipinti ecc. occorre indicare anche il nome dell'artista, lo stile e l'anno.

***) p. es. anche carati, grani.

Occorre tenere un controllo del deposito sempre anche per beni che il contribuente non riceve in esecuzione di un contratto di compravendita (p. es. locazione, commissione o a scelta). Dalle registrazioni deve risultare chiaramente il genere di negozio giuridico con il quale i beni sono stati importati.

3.6.2 Perdita di peso o di merce

Questi tipi di perdita (p. es. nei tagli di pietre preziose) devono chiaramente risultare dal controllo del deposito.

4. Obbligo di dichiarare l'imposta sull'importazione

A ogni rendiconto IVA periodico occorre allegare il modulo n. 1234 debitamente compilato oppure dichiarare, nella forma stabilita, l'imposta sull'importazione per via elettronica mediante il relativo portale.

5. Avviso se vengono meno le condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione e revoca dell'autorizzazione

Se le condizioni per l'autorizzazione alla procedura di riporto del pagamento dell'imposta vengono meno, il gestore di piattaforme deve avvisare l'AFC per scritto oppure per via elettronica mediante il relativo portale entro 15 giorni dalla fine dell'anno commerciale in cui le condizioni non sono più adempiute.

Ciò avviene quando il contribuente non effettua più regolarmente o del tutto forniture ai sensi dell'articolo 20a LIVA (v. cifra 2).

Se, nei confronti del gestore di piattaforme assoggettato all'imposta secondo l'articolo 20a LIVA, sono state disposte misure amministrative di cui all'articolo 79a LIVA, l'AFC revoca l'autorizzazione alla procedura di riporto del pagamento dell'imposta (con effetto a partire dal giorno successivo all'emanazione della relativa decisione).

6. Disposizioni relative alla dichiarazione doganale

All'importazione dei beni l'UDSC non riscuote l'imposta se sono adempiute tutte le seguenti condizioni:

- La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione chiede, nella dichiarazione doganale, il riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione.
- Il contribuente cui è stata autorizzata la procedura di riporto del pagamento dell'imposta è l'importatore legittimo dei beni importati.
- La dichiarazione doganale deve contenere, fra l'altro, le seguenti informazioni:
 - nella rubrica «Importatore»: il detentore dell'autorizzazione;
 - nella rubrica «Importatore IDI»: il numero d'identificazione dell'impresa dell'importatore;
 - nella rubrica «Autorizzazioni»: il numero d'autorizzazione dell'importatore;
 - nella rubrica «N. IVA»: il numero IVA dell'importatore (per gli importatori membri di gruppi IVA: il n. IVA del gruppo).

Se sussistono dubbi circa l'adempimento delle condizioni per il riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione, l'UDSC riscuote l'imposta (art. 117 cpv. 2 OIVA).